

NOTA INFORMATIVA



RAIT.3125 Discese con paracadute - disposizioni ENAC alternative per l'ingresso di aeromobili nelle zone di lancio e per la messa in moto ed il movimento degli aeromobili negli aeroporti inclusi in una zona di lancio.

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari.** I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>interessato</i>
ATM	<i>interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Tutte le scuole di paracadutismo autorizzate da ENAC</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Tutti gli operatori aerei, ivi comprese ATO e DTO</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento ENAC "Regole dell'Aria Italia" - Edizione 4 del 13 maggio 2021 (nel seguito RAIT) ha introdotto restrizioni al volo, ai movimenti a terra ed alla messa in rotazione di rotori ed eliche di aeromobili in occasione di lanci di paracadutisti, prevedendo altresì la possibilità di diverse disposizioni ENAC. A seguito delle istanze pervenute dall'Unione Italiana Paracadutisti (UIP), dall'Associazione Istruttori di Paracadutismo (AIP) nonché da altri soggetti interessati, ENAC ha valutato le analisi di rischio presentate e considerato che i dati storici degli incidenti di paracadutismo disponibili non mostrano eventi di contatto in atterraggio tra paracadutisti ed aeromobili con rotori o eliche in moto.

2. SCOPO E APPLICABILITA'

La presente Nota Informativa pubblicizza il contenuto del provvedimento del 2/3/2022 della Direzione Centrale Operatività e Standard Tecnici che ha fornito disposizioni alternative a quanto previsto da alcuni commi del requisito RAIT.3125 del Regolamento RAIT, applicabili

solo alle attività aviolancistiche effettuate sotto la responsabilità di Scuole di Paracadutismo autorizzate dall'ENAC per la sola attività effettuata con paracadute a profilo alare

3. DISPOSIZIONI ENAC

Quanto segue costituisce una "*diversa disposizione ENAC*", ai sensi del primo comma del requisito RAIT.3125 e in riferimento a SERA.3125, relativamente ai soli commi b) e c) dello stesso requisito RAIT.3125:

- 1) Nel corso delle ore di attivazione possono entrare nelle zone di lancio paracadutisti solo gli aeromobili utilizzati per il lancio nonché gli aeromobili, dotati di apparato radio, di operatori aerei che abbiano preventivamente concordato e sottoscritto con la Scuola di Paracadutismo una procedura operativa di contemporaneità locale. Altri aeromobili possono entrare nelle zone solo dopo aver ricevuto conferma che non vi siano discese con paracadute in corso dall'ente ATS responsabile indicato in AIP o nel relativo NOTAM informativo.
- 2) Sugli aeroporti inclusi in una zona di lancio, a meno di autorizzazione dell'ENAC, le operazioni di movimento degli aeromobili e la messa in rotazione di eliche e rotori sono proibite per tutta la durata dei lanci tranne che per gli operatori aerei che abbiano preventivamente concordato e sottoscritto con la Scuola di Paracadutismo una procedura operativa di contemporaneità locale.

Ai fini del presente provvedimento si intende "procedura operativa di contemporaneità locale" una procedura per l'utilizzo contemporaneo dello spazio aereo del singolo aeroporto interessato all'attività di lancio di una Scuola di Paracadutismo autorizzata dall'ENAC, per sola attività con paracadute a profilo alare, che garantisca in ogni fase, sia in volo sia a terra, un distanziamento sicuro tra paracadutisti ed aeromobili e che definisca in dettaglio l'area di atterraggio dei paracadutisti, ben distinta dall'aerea di movimento in uso presso l'aeroporto interessato.

Tale procedura deve altresì indicare il nome del Direttore della Scuola di Paracadutismo come garante dell'adeguatezza della procedura e punto di riferimento dell'ENAC riguardo la medesima procedura che deve prevedere, inoltre, l'obbligo da parte degli operatori aerei interessati di farla applicare a tutti i piloti direttamente coinvolti.

La procedura è sottoscritta dal Direttore della Scuola di Paracadutismo, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori aerei a cui si applica e inviata per conoscenza, via PEC, alla Direzione Aeroporto competente per territorio ed alla Direzione Operazioni ENAC competente sulla Scuola di Paracadutismo.

La ricevuta con gli estremi del protocollo ENAC di ricezione costituisce titolo per i soggetti interessati per iniziare ad applicare la procedura e il presente provvedimento.

Le scuole di paracadutismo e gli operatori aerei che sono tenuti ad avere un manuale delle operazioni o *checklist* (per esempio vedi i requisiti NCO.SPEC.105 e NCO.SPEC.PAR.100 del Regolamento (UE) 965/2012) devono adeguare la propria documentazione in modo tale da tenere conto delle procedure che hanno sottoscritto.

L'ENAC si riserva, con una successiva comunicazione, di modificare o revocare le presenti disposizioni.

4. CHIARIMENTI

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa riguardanti l'ambito Operazioni Volo potranno essere inviate all'indirizzo e-mail operazioni.volo@enac.gov.it . Richieste relative ad altri ambiti andranno inviate alle Direzioni ENAC competenti.

5. VALIDITÀ'

Le indicazioni della presente Nota Informativa decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Navigabilità e Operazioni
Ing. Mario Tortorici

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)